

**ACCORDO  
TRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO  
E  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKISTAN  
SULL'ESENZIONE RECIPROCA DALL'OBBLIGO DEL VISTO D'INGRESSO**

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica del Kazakistan, qui di seguito denominati "le Parti",

Desiderosi di promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali e la cooperazione tra i due Stati,

Considerando la volontà di esentare i cittadini dei due Paesi dall'obbligo del visto d'ingresso per entrare nel territorio dell'altro,

Hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**

1. I cittadini di una delle Parti, titolari di documenti di viaggio validi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sono esenti dall'obbligo di visto per l'ingresso, il soggiorno, il transito e l'uscita dal territorio dell'altra Parte per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni entro 180 (centottanta) giorni dalla data del primo ingresso, fatti salvi gli obblighi derivanti dall'Accordo di Schengen per quanto riguarda il transito nel territorio di una delle Parti Contraenti di tale Accordo. Per i cittadini della Repubblica del Kazakistan il periodo di novanta (90) giorni di cui sopra decorre dalla data del primo ingresso nello Spazio Schengen.
2. I documenti di viaggio validi per i cittadini della Repubblica del Kazakistan sono i seguenti:
  - Passaporto del cittadino della Repubblica del Kazakistan;
  - Passaporto diplomatico della Repubblica del Kazakistan;
  - Passaporto di servizio della Repubblica del Kazakistan.I documenti di viaggio validi per i cittadini della Repubblica di San Marino sono i seguenti:
  - Passaporto ordinario della Repubblica di San Marino;
  - Passaporto diplomatico della Repubblica di San Marino;
  - Passaporto di servizio della Repubblica di San Marino.
3. Se i cittadini di una Parte desiderano soggiornare nel territorio dell'altra Parte per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni entro 180 (centottanta) giorni dalla data del primo ingresso, devono ottenere un visto apposito prima di entrare nel territorio dell'altra Parte, nonché tutti i permessi previsti dai rispettivi regolamenti interni dello Stato ricevente. Per quanto riguarda l'ingresso nella Repubblica di San Marino, si applicano le norme pertinenti dell'Accordo di Schengen.

**Articolo 2**

1. I cittadini di una Parte, titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido, che sono impiegati di una missione diplomatica o di un ufficio consolare nel territorio dell'altra Parte, sono esentati dall'obbligo di ottenere un visto preliminare per entrare nel territorio dello Stato dell'altra Parte, fatti salvi gli obblighi derivanti dall'Accordo di Schengen per quanto riguarda il transito nel territorio di una delle Parti Contraenti di tale Accordo.
2. I soggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere accreditati presso la relativa istituzione competente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ingresso nel territorio dell'altra Parte, in conformità con la legislazione nazionale dello Stato ricevente.
3. Tale procedura si applica ai familiari conviventi dei soggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, titolari di passaporti diplomatici o di servizio validi, conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale vigente dello Stato ricevente e fatti salvi gli obblighi derivanti dall'Accordo di Schengen per quanto riguarda il transito nel territorio di una delle Parti Contraenti di tale Accordo.

### **Articolo 3**

1. I cittadini di una Parte, titolari di documenti di viaggio validi di cui all'articolo 1 del presente Accordo, devono rispettare la legislazione nazionale dell'altra Parte per tutta la durata del loro soggiorno.
2. I cittadini di una delle Parti, titolari di documenti di viaggio validi di cui all'articolo 1 del presente Accordo, entrano, transitano o escono dal territorio dell'altra Parte attraverso i punti di entrata autorizzati, conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale dell'altra Parte e fatti salvi gli obblighi derivanti dall'Accordo di Schengen per quanto riguarda il transito nel territorio di una delle Parti Contraenti di tale Accordo.

### **Articolo 4**

Ciascuna Parte si riserva il diritto di rifiutare l'ingresso, ridurre o porre fine al soggiorno nel proprio territorio di cittadini dell'altra Parte la cui presenza può essere considerata sgradita, in particolare di soggetti che possono costituire un pericolo per l'ordine pubblico, la salute pubblica o la sicurezza nazionale.

### **Articolo 5**

Nel caso in cui un cittadino di una delle Parti smarrisca il documento di viaggio di cui all'articolo 1 del presente Accordo nel territorio dell'altra Parte, deve informare le autorità competenti di tale Parte affinché adottino le misure appropriate.

Nel caso di cittadini della Repubblica del Kazakistan, la Missione diplomatica o l'Ufficio consolare accreditato nel territorio sammarinese rilascia un certificato di ritorno, in conformità con la legislazione del proprio Stato.

Nel caso di cittadini sammarinesi, la Missione Diplomatica o l'Ufficio Consolare della Repubblica Italiana, accreditati nel territorio della Repubblica del Kazakistan, rilasceranno un documento di viaggio di emergenza, in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili.

### **Articolo 6**

1. Ai fini del presente Accordo, le Parti si scambiano tramite i canali diplomatici i modelli dei documenti di viaggio di cui all'articolo 1 del presente Accordo entro 30 (trenta) giorni prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.
2. In caso di modifiche ai documenti di viaggio di cui all'articolo 1 del presente Accordo, le Parti notificano e inviano i relativi modelli all'altra Parte entro 30 (trenta) giorni prima della loro entrata in vigore.

### **Articolo 7**

1. Ciascuna Parte, al fine di garantire la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico o la salute pubblica, si riserva il diritto di sospendere temporaneamente il presente Accordo, totalmente o in parte. La notifica della sospensione del presente Accordo dovrà essere inviata per iscritto non oltre 5 (cinque) giorni prima dell'entrata in vigore di tale decisione.
2. La sospensione del presente Accordo non pregiudica i diritti dei cittadini delle Parti, titolari di documenti di viaggio validi, specificati all'articolo 1 del presente Accordo, che si trovano già nel territorio dell'altro Stato.

### **Articolo 8**

Di comune accordo tra le Parti, possono essere apportate modifiche e integrazioni al presente Accordo, le quali costituiranno parti integranti del presente Accordo, formalizzate da protocolli separati e che entreranno in vigore come previsto dall'articolo 10 del presente Accordo.

### **Articolo 9**

Qualsiasi disaccordo o controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo verrà risolta tramite i canali diplomatici attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti.

### **Articolo 10**

1. Il presente Accordo entrerà in vigore 30 (trenta) giorni dopo la data di ricezione tramite i canali diplomatici dell'ultima notifica scritta relativa all'avvenuto espletamento ad opera delle Parti delle procedure nazionali necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Il presente accordo resta in vigore per un periodo di tempo indeterminato.
3. Il presente Accordo cessa di avere effetto 90 (novanta) giorni dopo la data in cui una delle Parti ha ricevuto, tramite i canali diplomatici, la notifica scritta dell'altra Parte della sua intenzione di denunciare il presente Accordo.

Fatto a San Marino il 08-11-2023, in due originali, ciascuno nelle lingue kazaka, russa, italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica  
di San Marino

F.to) Luca Beccari

Per il Governo della Repubblica del  
Kazakistan

F.to) Yerbolat Sembayev